



LM - Scienze Motorie

Diritto Amministrativo

Giustizia Sportiva

Prof. Adabella Gratani

Giustizia sportiva

Pluralità degli ordinamenti giuridici



Autonomia delle formazioni sociali

art.2Cost. *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

l’art. 2 Cost. richiama una realtà intermedia, costituita appunto dalle formazioni sociali. Tale richiamo fu letto come l’accoglimento della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici propugnata da Santi Romano

La legittimazione costituzionale delle formazioni sociali fu preceduta, ed accompagnata, dalla riedizione del testo fondamentale di Santi Romano, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, 1945.

Nell’elaborazione della sua teoria, l’Autore negava l’unicità dell’ordinamento statale ed affermava l’esistenza di altri ordinamenti giuridici originari.

Giustizia sportiva

Pluralità degli ordinamenti giuridici



**Autonomia dell'ordinamento sportivo
DERIVATA DAL RICONOSCIMENTO**

Le formazioni sociali, come ad esempio i partiti ed i sindacati, possono essere qualificate come ordinamenti giuridici, giacché in essi rintracciamo un complesso di precetti e di sanzioni che hanno tutti i tratti della giuridicità. Tuttavia non si tratta di ordinamenti giuridici perfettamente autonomi, dotati della caratteristica individuata dal Santi Romano come fondante, vale a dire la sovranità.

Infatti, solo grazie al riconoscimento costituzionale ed attraverso la regolamentazione delle leggi ordinarie, le formazioni sociali possono darsi norme di autoregolamentazione e norme sanzionatorie, la cui applicazione è demandata ad un'apposita organizzazione.

Le formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost. si fondano sul consenso di tutti coloro che vi aderiscono, mentre tramonta l'idea della legittimazione concessa dallo Stato. Il potere di autoregolamentazione scaturisce dall'accordo di tutti i soggetti che fanno parte della formazione-istituzione e nella nuova impostazione assume un ruolo centrale il contratto di associazione.

- Riconoscimento
- Auto-regolarsi
- Consenso

Giustizia sportiva

Pluralità degli ordinamenti giuridici

Autonomia dell'ordinamento sportivo



DL 220/2003 conv. L 280/2003

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

cd. Decreto salva calcio

Art.1 Principi generali

1. La Repubblica **riconosce** e favorisce **l'autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti ((*tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica*)) sono regolati in base al principio di **autonomia**, **salvi** i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

- Riconoscimento
- Auto-regolarsi
- Consenso

Giustizia sportiva

Quali sono gli elementi per avocare la Giurisdizione Amministrativa



- ❑ **Gli atti soggiacciono al controllo della Giurisdizione amministrativa**

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

nell'ottica dell'autonomia e del decentramento dell'azione amministrativa (art. 5 Cost.), ha il compito di carattere pubblicistico di organizzare e promuovere l'attività sportiva in generale (ovvero l'insieme delle varie discipline sportive).

C.O.N.I., tutte le federazioni sportive ad esso affiliate (circa una quarantina, una per ogni singola disciplina sportiva riconosciuta) hanno il compito (pubblicistico) di svolgere l'attività di organizzazione della singola disciplina sportiva (calcio, basket, tennis) alla quale esse sono istituzionalmente preposte

- ❑ **Decentramento**
- ❑ **Compiti pubblicistici**

Giustizia sportiva

Segue. Quali sono i criteri per avocare la Giurisdizione Amministrativa



Il CONI è definito dall'art. 1 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

l'elemento patrimoniale: il C.O.N.I. riceve una sovvenzione pubblica milioni di euro l'anno

l'elemento monopolistico: il fatto che tali attività di interesse pubblico (organizzazione delle competizioni sportive ufficiali) siano esercitate dalle federazioni "in esclusiva" — in virtù di un monopolio di fatto

l'elemento della generalità dell'interesse allo sport: il fatto che l'organizzazione dello sport coinvolge non solo i soggetti del mondo sportivo, ma anche i soggetti ad esso esterni (pubblico da stadio e televisivo, scommettitori, ecc.)

ricosciuto la legittimità della giurisdizione esclusiva in relazione a provvedimenti espressione di poteri autoritativo-pubblicistici), in quanto non vi sono dubbi che, nell'esercizio di tutte le proprie funzioni (tutte volte alla realizzazione del fine pubblicistico di garantire il regolare svolgimento dei campionati), le Federazioni esercitano dei poteri autoritativo-pubblicistici in posizione sovraordinata rispetto

- Ente di diritto pubblico**
- Riceve sovvenzioni pubbliche
- Esercita un **Monopolio di fatto**
- Interesse pubblico**
- Provvedimenti autoritativi-pubblicistici

Giustizia sportiva

Segue. Quali sono i criteri per avocare la Giurisdizione Amministrativa



- Qualsiasi Federazione sportiva nazionale è qualificabile come organismo di diritto pubblico, stante la sua natura pubblica e in quanto tale, è vincolata al rispetto delle norme sui contratti pubblici

(cfr. Cons. St., sez. V – ord. – 12 febbraio 2019, n. 1006) Tar Lazio, sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100).

- Ente di diritto pubblico**
- CONI, FEDERAZIONI ETC.**

Giustizia sportiva

Allora significa che gli **ENTI PUBBLICISTICI (P.A.)**
CONI-FEDERAZIONI SPORTIVE...

sottostano a



rispetto dei principi

di “*buon andamento e di imparzialità*” (art. 97 della Cost di “*economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza*”

della legge n. 241/1990

dei principi della concorrenza

L’art. 97, primo comma, della Costituzione stabilisce che “*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione*”.

L’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 stabilisce che “*l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario*”.

T.A.R. Calabria, 18 settembre 2006, n. 984

in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, Vol. II, Fasc. 3, con il titolo “*quid iuris per l’accesso agli atti delle federazioni sportive?*”): tale decisione evidenzia come l’obbligo per la federazione di garantire il diritto di accesso ai propri atti da parte degli interessati deriva proprio dal fatto che la stessa svolge funzioni di tipo pubblicistico.

- Art. 97 Cost.
- Legge sul procedimento amm.vo
- D. U.E.
- ✓ Concorrenza
- ✓ Libera prestaz. servizi
- Etc.

Giustizia sportiva

Protagonisti “iuris-dicere”



Giustizia sportiva - il c.d. “vincolo sportivo”.

Giurisdizione Amministrativa

Giurisdizione Ordinaria

ARBITRI

Giustizia sportiva

❑ PREGIUDIZIALE SPORTIVA / RISERVA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DL 220/2003 conv. L 280/2003 –

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. ...**è riservata** all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive
- c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati
- d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al co1, **le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire**, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di cui gli artt. 15 e 16 DlG242/1999, **gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo**

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.2359, co 1 e 2, c.c.



(Artt.24 e 113 Cost.)

Contro gli atti della pubblica amministrazione è **sempre ammessa** la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli **organi di giurisdizione ordinaria (G.O.) o amministrativa (G.A.)**

**PREGIUDIZIALE
SPORTIVA**

= *prima del vaglio di altro giudice ex art. 113 Cost.*

Giustizia sportiva



ORDINE TRA LE GIURISDIZIONI SPORTIVA/G.A./G.O.

DL 220/2003 conv. L 280/2003 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva **Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria**
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019)

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive **non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo** ex art. 2, **è disciplinata dal codice del processo amministrativo.**

In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive ex art. 2, co 2, nonché quelle inserite nei contratti ex art.4 legge 23 marzo 1981, n. 91.

Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli artt.15 e 16 dlgv 242/1999, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'art.2, co 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30gg dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30gg, ricorso al TAR

RISERVA G.O.

(Rapporti Patrimoniali tra Società'/Atleti)

RISERVA G.A. TAR LAZIO

(AMMISSIONE/ESCLUSIONE dalle competizioni profess....)

Clausola compromissoria

RISERVA a favore giustizia sportiva

RISERVA GIUSTIZIA SPORTIVA

✓ **Esaurimento di gradi**

Impugnazione

✓ **G.A.**



Giustizia sportiva

❑ **GIURISDIZIONE G.A.**

RESIDUALE DIRETTA

POSTUMA

per SALTUM



Giustizia sportiva



GIURISDIZIONE G.A.

POSTUMA

ART.3 DL 220/2003 conv. L 280/2003
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

(riserva della giustizia sportiva)

. Ciò significa che il giudice amministrativo può essere adito, nelle materie residuali, solo una volta *“esauriti i gradi della giustizia sportiva”*.



Giustizia sportiva



GIURISDIZIONE G.A.

RESIDUALE DIRETTA

ART. 3 DL 220/2003 conv. L 280/2003
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

(NO riservata della giustizia sportiva)

ogni controversia avente
ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive *"non riservata
agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2"* è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 3
legge 280/2003).

Giustizia sportiva



❑ GIURISDIZIONE G.A.

RESIDUALE DIRETTA

Art.1 e 3 DL 220/2003 conv. L 280/2003
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
(**riserva della giustizia sportiva**)

debbano essere interpretati Cons. St., n.5782/2008

«in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere».

Domanda risarcitoria non prevista



**RISERVA
GIUSTIZIA SPORTIVA**

- ❑ **Atti
/provvedimenti**
CONI – FEDERAZ.SPORTIVE
RICOONOSCIUTE
- ❑ **Domanda
risarcitoria**

Giurisdizione Esclusiva G.A. (DIRETTA)





GIUDICE AMMINISTRATIVO

Giurisdizione esclusiva GA

- ❑ Giudica su determinate **materie** indicate dalla **legge**, **oltre che di interessi legittimi, anche di diritti soggettivi, in deroga** al tradizionale criterio di riparto delle giurisdizioni fondato sulla cd. *causa petendi*
- ❑ Sulla base della natura della situazione giuridica dedotta in giudizio.
- ❑ → la giurisdizione si definisce esclusiva di quell'ufficio giudiziario, con esclusione della giurisdizione di ogni altro giudice e, in particolare, del giudice ordinario. -per quelle materie-

- ❑ **Articolo 103 co 1 Cost.**
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli **interessi legittimi** e, in particolari materie indicate dalla **legge**, **anche dei diritti soggettivi**

segue

Quale legge?

16

16



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Giurisdizione esclusiva GA

d.lgs. n. 80/1998, modifi.dall'art. 7 L205/2000

❑ ART. 33

alla GA ESCLUSIVA tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, incluso a vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità.

❑ ART. 34

le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i **comportamenti** delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, «tutti gli aspetti dell' uso del territorio» (co. 1 e 2)

– *ECCEP*TO giurisdizione del giudice delle acque, giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di esproprio.

❑ DLGVO 80/1998

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, in attuazione dell'art.11, co 4, legge 15 marzo 1997, n. 59

❑ legge n. 205/2000

"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"

segue



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Giurisdizione esclusiva GA

Art. 7 - Giurisdizione amministrativa

1. **Sono devolute al G.A.** le controversie: A) interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, B) diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. *Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.*
2. **Per pubbliche amministrazioni**, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. **La giurisdizione amministrativa si articola** in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. **Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità** del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. **Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.**
6. **Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa** al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può **sostituirsi** all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. **Il ricorso straordinario** è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

❑ **d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104**
codice del processo amministrativo



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Giurisdizione esclusiva GA

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di: DA **A - z-sexies**

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive **non riservate** agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti

❑ **d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104**
codice del processo amministrativo

Art. 133 cpa
Giurisdizione Esclusiva PA
sulle materie sportive
non riservate Giurisd. Sportiva

Materie via via aggiunte c Giurisdizione Esclusiva PA

Es. da ultimo è introdotta dall'art. 10, comma 2, d.l. 28 settembre **2018**, n.

109, *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze* (GURI 28 settembre 2018, n. 226) «tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario **per la ricostruzione del c.d. Ponte Morandi**, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

fine

Giustizia sportiva

❑ GIURISDIZIONE G.A.

RESISUALE DIRETTA

Dipendenti sanzioni disciplinari

CONI – FEDERAZIONI SPORTIVE
RICOONOSCIUTE

Rientrano nella **Giurisdizione Esclusiva G.A.**

- ❑ le domande per ottenere **il risarcimento del danno causato da sanzioni disciplinari in ambito sportivo**
- ❑ **non opera in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva**
- ❑ Il GA può conoscere delle **sanzioni disciplinari** inflitte in via incidentale e indiretta, al fine appunto di pronunciarsi sulla **domanda risarcitoria** proposta dal destinatario della sanzione

- ❑ **Atti /provvedimenti**
CONI – FEDERAZ.SPORTIVE
RICOONOSCIUTE
- ❑ **Domanda risarcitoria**

Giustizia sportiva

❑ GIURISDIZIONE G.A.

per **SALTUM**
E' possibile



✓ laddove la giustizia sportiva non garantisca la definizione delle controversie in tempo utile per garantire una piena tutela degli interessi degli affiliati, questi siano legittimati a presentare “*per saltum*” ricorso direttamente al Giudice Amministrativo in ragione della natura provvedimentale

✓ dei provvedimenti anche non di ultimo grado della giustizia sportiva (in quanto tutti i provvedimenti emanati dalle federazioni sportive sono immediatamente efficaci non appena emanati ed a prescindere dal fatto che non si sia formato su di essi il “giudicato sportivo”).

✓ essi natura provvedimentale, in quanto immediatamente efficaci e lesivi gli artt. 103 e 113 della Costituzione

Giustizia sportiva

❑ **GIURISDIZIONE G.A.**

per **SALTUM**
E' possibile

✓ Ricorsi avanti alla Giustizia sportiva hanno natura di **ricorsi amministrativi** che terminano con un provvedimento amministrativo impugnabile avanti al GA



RICORSI AMM.VI



✓ **PRINCIPIO DI PREVALENZA RICORSO
GIURISDIZIONALE SU RICORSO GERARCHICO
CONFORMITA**



GIUDICE AMMINISTRATIVO

RICORSI AMMINISTRATIVI

RICORSI AMM.VI (30GG)

Ricorso gerarchico

(proprio /improprio)

INTERNO - ESTERNO

Ricorso in opposizione

Ricorso al PdR (180 GG)

DPR 1199/1971

*Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi
"FUNZIONE GIUSTIZIALE"*



GIUDICE AMMINISTRATIVO

RICORSI AMMINISTRATIVI

“principio di “prevalenza”
del ricorso giurisdizionale sul ricorso amministrativo

“il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso gerarchico contro il medesimo provvedimento, prima della decisione di questo e prima del decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione, è da considerarsi ammissibile e ciò in base alla considerazione che, nel comportamento di colui che, dopo avere proposto il ricorso gerarchico, adisce il tribunale amministrativo, è da ravvisare una rinuncia implicita al ricorso amministrativo precedentemente proposto” Cons. Stato, Ad. Plen., 27 gennaio 1978, n. 2

Giustizia sportiva

❑ GIURISDIZIONE G.A.

per SALTUM
E' possibile



✓ violazione degli artt. 103 e 113 della Costituzione

✓ pronunce di inammissibilità e/o di improcedibilità dei relativi ricorsi o comunque con il rigetto della richiesta di misure cautelari, con l'effetto che i ricorrenti sono stati obbligati a tornare (laddove ancora in termini) innanzi agli organi di giustizia sportiva per ultimarne i relativi gradi; ciò è avvenuto, in particolare, con le seguenti decisioni:

- a) “sentenza-breve” 29 luglio 2004, n. 7550 (Soc. Napoli Sportiva/F.I.G.C.);
- b) sentenza 31 maggio 2005, n. 4284 (Fallimento Brindisi/F.I.G.C.);
- c) “sentenza-breve” 14 dicembre 2005, n. 13616 (Matteis/F.I.G.C.);
- d) sentenza 15 giugno 2006, n. 4604 (Nuova Nardò/F.I.G.C.);
- e) ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666 (Moggi/F.I.G.C.);
- f) ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671 (Giraudò/F.I.G.C.).

fine

Giustizia sportiva

□ Clausole compromissorie : ARBITRI

La legittimazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo fondata sul consenso dei soggetti che ne fanno parte, così come dell'autonomia di ogni ordinamento intermedio o formazione sociale

DL 220/2003 conv. L 280/2003 – Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
Art. 3. Autonomia dell'ordinamento sportivo

Consente

In ogni caso

*è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive ex art. 2, co 2, nonch é quelle inserite nei contratti ex art.4 legge 91/1981*

La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo

Giustizia sportiva

☐ Clausole compromissorie : ARBITRI

DL 220/2003 conv. L 280/2003 –
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. ...è **riservata** all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:....

..... **le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire**, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di cui gli artt. 15 e 16 DlG242/1999, **gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo**

Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019)

In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive ex art. 2, co 2, nonché quelle inserite nei contratti ex art.4 legge 91/1981

...

Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ... al TAR

interpretazione in senso restrittivo ovvero come clausole in base alle quali i tesserati delle federazioni sportive si impegnano ad adire gli organi di giustizia sportiva per la risoluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva anche per le materie non riservate alla giustizia sportiva,

(l'onere per gli interessati di rivolgersi prima ad essa e di esaurire i relativi gradi della stessa prima di rivolgersi al giudice amministrativo)

GIUDICE AMMINISTRATIVO

Centralizzazione del Tar Roma

DL 220/2003 conv. L 280/2003 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva **Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria**
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019)

Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo **ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, Roma**, le controversie aventi ad oggetto

- i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche,
- o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Ma è proprio così?



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Centralizzazione del Tar Roma

il T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, con ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664,
ha precisato che

ciò che rileva, al fine di radicare la competenza funzionale dinanzi a questo Tribunale, è la provenienza dell'atto impugnato dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive ed ha *ritenuto pertanto inconferente che i ricorrenti non siano soggetti interni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all'applicazione del secondo comma dell'art. 3 cit. la circostanza che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare inflitta da un organo della F.I.G.C.*". Sotto tale profilo, nessuna valenza assume, allo stato attuale, la diversa posizione assunta dal T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, in relazione alla questione sottoposta dagli abbonati del Catania-calcio, prima con decreto presidenziale 4 aprile 2007, n. 401, e poi con la successiva sentenza 19 aprile 2007, n. 679 (che aveva, invece, ribadito come, in caso di impugnazione di provvedimenti federali da parte di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo, non si applicasse la norma della competenza funzionale del T.A.R. Lazio), essendo stata poi tale decisione annullata dal consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana in sede di appello, con la sentenza n. 1048/2007.

- ❑ **Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria DL220/2003 conv L 280/2003**
SEDE TAR ESCLUSIVA – ROMA
- ❑ **CONDIZIONE**
società, le associazioni, gli affiliati ed i tessere
- ❑ **PER SOGGETTI DIVERSI**



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Dies a quo per adire il GA

Ai sensi degli artt. 2-3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria DL220/2003 conv L 280/2003

I provvedimenti degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono impugnabili

Il termine per presentare ricorsi al Giudice Amministrativo decorre,

dalla pubblicazione
dalla comunicazione individuale al diretto interessato
dal solo dispositivo



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Dies a quo per adire il GA

- ◆ il termine di impugnazione decorre già dalla pubblicazione sul sito della decisione dispositivo (a prescindere dalla avvenuta comunicazione individuale al diretto interessato);
- ◆ il termine decorre dalla pubblicazione del solo dispositivo (a prescindere dal deposito delle motivazioni), in quanto, sin da tale momento, il soggetto leso **può avere la** piena coscienza della portata lesiva del provvedimento.

“nella specie, la conoscenza del dispositivo consentiva di percepire appieno la portata della lesione; portata vieppiù evidenziata dalla concreta attuazione della misura sospensiva. Soccorre quindi il condivisibile orientamento pretorio secondo cui la conoscenza della motivazione integrale rileva ai soli fini della proposizione di motivi aggiunti e non ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa”.

T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 21 aprile 2005, n. 2801, e Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2007, n. 5081, relative entrambe alla questione Guardiola/F.I.G.C.



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Legittimati ad adire il GA

Legittimati ad agire nei confronti di un provvedimento federale possono essere:

a) i soggetti tesserati dell'ordinamento sportivo e, in particolare:

a 1) i destinatari diretti (ad esempio, la Società destinataria di un diniego di ammissione al campionato);

a 2) i destinatari indiretti di esso (ad esempio, la Società che avrebbe diritto ad essere "ripescata" in caso di mancata ammissione al campionato di un'altra Società dovrebbe essere legittimata a ricorrere contro il provvedimento di ammissione dell'altra Società, avendovi un interesse diretto, concreto ed attuale)



GIUDICE AMMINISTRATIVO

Legittimati ad adire il GA



b) i soggetti esterni all'ordinamento sportivo, ovvero tutti coloro che vengano comunque lesi da un provvedimento federale avente come destinatario un soggetto dell'ordinamento sportivo (ad esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione degli abbonati di una Società, ma ha, in passato, negato quella degli sponsor e dei soci

Es.

la legittimazione attiva degli abbonati di una Società (Catania) nei confronti dei provvedimenti di squalifica del campo emanati nei confronti della Società: si veda, a tale riguardo, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664 (*“Ritenuto di dover disattendere anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indubbia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate nello stadio dalla soc. Catania, rivestono nell'ordinamento; considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamento, quanto sicuramente dell'interesse a vedere le partite casalinghe di calcio della soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando...*

Giustizia sportiva

NUMEROSI SONO GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Esempi

Organi di giustizia presso il CONI

1 Camera di
Conciliazione e Arbitrato

Opera dal 2001

Camera di Conciliazione e
Arbitrato c/o CONI

dal 2007

sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport

2 Tribunale Sportivo c/o CONI

dal 2014

Organi di giustizia presso la FIGC

- 1.
- 2.
3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO NAZIONALE
4. TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
5. PROCURA FEDERALE

Organi di giustizia presso Le LEGHE

1. LEGA DI SERIE A
2. GIUDICE SPORTIVO
3. LEGA DI SERIE B
4. LEGA PRO
5. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
6. COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
7. DIVISIONE CALCIO A CINQUE
8. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
9. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ETC.

Giustizia sportiva

Camera di conciliazione

Ricorsi avanti alla Camera di Conciliazione hanno natura di **ricorsi amministrativi** che terminano con un provvedimento amministrativo impugnabile avanti al GA



Consiglio di Stato sentenza n. 5025/2004 tra Cosenza e F.I.G.C.;
(ordinanze 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865 e
sentenze nn. 527/2006 (Cosenza/F.I.G.C.), 3559/2006 (SPAL/F.I.G.C.),
n. 268/2007 (Salernitana/F.I.G.C.))

contra Tar Lazio (con le decisioni nn. 2987/2004, 526-529/2005, 2571/2005)
continuato a riconoscere il carattere di lodo arbitrale alle decisioni della
Camera di conciliazione

modifica orientamento T.A.R. Lazio, il quale, con la sentenza n. 5645/2007
riconosciuto anche esso la natura di atti amministrativi (*“Spettando al giudice
d’appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindibile
della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all’attività
ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di Stato
in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale”*).

Tribunale Sportivo c/o CONI

Giustizia sportiva

❑ Pregiudiziale - Giustizia sportiva

Camera di
conciliazione

Ricorsi avanti alla Camera di Conciliazione hanno natura di **ricorsi amministrativi gerarchici** che terminano con un provvedimento amministrativo impugnabile avanti al GA

il c.d. “vincolo sportivo”.

RICORSO GERARCHICO

“vincolo dei motivi”

il principio del c.d. “vincolo dei motivi”, in base al quale — essendo i ricorsi in sede di giustizia sportiva necessariamente propedeutici al successivo ricorso in sede giurisdizionale — possono essere presentati innanzi al Giudice Amministrativo soltanto i motivi già proposti innanzi alla giustizia sportiva, mentre risulta preclusa la proposizione di motivi nuovi

Tribunale Sportivo
c/o CONI

Giustizia sportiva

❑ Pregiudiziale - Giustizia sportiva

Camera di
conciliazione

Ricorsi avanti alla Camera di Conciliazione hanno natura di **ricorsi amministrativi gerarchici** che terminano con un provvedimento amministrativo impugnabile avanti al GA

poiché le azioni innanzi alla giustizia sportiva vengono ad assumere la qualificazione di ricorsi amministrativi gerarchici, obbligatori ai fini della successiva proposizione del ricorso in sede giurisdizionale — nei rapporti tra ricorso nell'ambito della giustizia sportiva e successivo ricorso giurisdizionale dovrebbero trovare applicazione le regole e i principi costantemente affermati anche dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di rapporti tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale. Ne deriva che — come sancito da risalente, ma costante giurisprudenza — potrebbero essere ritenuti inammissibili, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione assunta dalla Camera di Conciliazione assunta in ordine ad un ricorso amministrativo, i motivi non dedotti (ma deducibili) in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 1975, n. 432; idem, Sez. VI, 28 aprile 1978, n. 517; T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 novembre 1984, n. 1534); tale principio è, infatti, stato ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 355; idem, 2 marzo 2004, n. 962; idem, 10 giugno 2004, n. 3756). Il principio in questione è stato in parte già affermato dal Consiglio di Stato anche con riferimento specifico alla materia sportiva, decisione della Sez. VI, 19 giugno 2006

il c.d. “vincolo sportivo”.

RICORSO GERARCHICO

“vincolo dei motivi”

RICORSO GA

Inammissibilità se diverso ricorso avanti al GA

Tribunale Sportivo
c/o CONI

Giustizia sportiva

Camera di
conciliazione

il c.d. “vincolo sportivo”.

Il “vincolo sportivo” è un istituto in base al quale l’atleta rimane legato a vita alla Società con la quale sottoscrive (anche se minorenne ed in assenza di genitore o tutore) il c.d. “cartellino”, con la conseguenza che lo stesso può tesserarsi con un’altra Società soltanto se questa paga alla precedente la cifra da essa richiesta.

in ordine alla illegittimità di tale istituto il T.A.R. Lazio si è espresso (Sez. III-ter, sentenza 12 maggio 2003, n. 4103) nei seguenti termini: *“la pretesa della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata successivamente alla scadenza del contratto (che si fonda su una arcaica concezione che considerava l’atleta come “proprietà” della società) appare recessiva proprio sul piano dei valori costituzionali”*. Deve darsi atto del fatto che molte federazioni (tra le quali il calcio, in particolare, si vedano gli artt. 32-bis e-ter delle N.O.I.F. della F.I.G.C.) hanno posto un limite di età (in genere, 25 anni), oltre il quale l’atleta è automaticamente “svincolato” dal “vincolo sportivo”: tale riforma, non elimina (ma riduce soltanto) il problema

Tribunale Sportivo
c/o CONI

Giustizia sportiva



Grazie dell'attenzione

